

**Regolamento sulle modalità di svolgimento a distanza delle attività di programmazione
nella scuola primaria e delle riunioni degli organi collegiali a carattere non deliberativo**
[delibera Collegio Docenti: xx/xx/xxxx; delibera Consiglio d'Istituto: xx/xx/xxxx]

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- Visto il CCNL del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca, periodo 2019-21, sottoscritto in data 18/01/2024, art. 44 c. 6;
- Visto il D.Lgs. 297/1994 “T.U. in materia di istruzione” con particolare riferimento agli artt. 5, 7, 8, 10, 42 e 43;
- Visto l’art. 21 della Legge 59/1997;
- Visto il DPR 275/1999;
- Vista la Legge 107/2015;
- Visto il D.I. 129/2018, recepito dalla Regione Sicilia con D.A. n. 7753/2018;
- Vista la C.M. 105/1975
- Considerato necessario disciplinare l’eventuale svolgimento a distanza delle attività collegiali, prevedendone la modalità telematica

DELIBERA

il “**Regolamento sulle modalità di svolgimento a distanza delle attività di programmazione nella scuola primaria e delle riunioni degli organi collegiali a carattere non deliberativo**”, come di seguito riportato:

Articolo 1 - Oggetto

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento a distanza delle seguenti attività collegiali a carattere non deliberativo:

- a) programmazione settimanale nella scuola primaria (CCNL 2019-21, art. 43 c. 5)
- b) riunioni dei Dipartimenti disciplinari
- c) riunioni dei Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione a carattere non deliberativo
- d) Gruppi di Lavoro Operativo per l’Inclusione
- e) riunioni di altri gruppi di lavoro, comunque denominati, previsti nell’organigramma o nel piano annuale delle attività

Tali attività si svolgono ordinariamente in modalità telematica, fatte salve le possibilità di deroga previste all’art. 6.

Per modalità a distanza o telematica si intende una modalità di riunione che permetta la comunicazione simultanea e interattiva tra i membri dell’assemblea attraverso le tecnologie informatiche, non richiedendo la contemporanea presenza degli stessi in un medesimo luogo fisico.

Per riunioni a carattere non deliberativo si intendono le riunioni in cui:

- il confronto sia caratterizzato in modo saliente da finalità relative al successo formativo degli alunni e al miglioramento organizzativo della scuola;
- non siano previste all’odg deliberazioni di tipo amministrativo ed economico finanziario e progettuale didattico (curricolare ed extracurricolare) volte a impegnare l’istituto in modo giuridicamente vincolante (scrutini, provvedimenti disciplinari, progetti finanziati da fondi comunitari, nazionali, regionali et similia ecc.).

Per quanto riguarda i consigli di classe, interclasse e intersezione sono dunque da considerarsi a carattere non deliberativo

- le riunioni che abbiano ad oggetto l’andamento didattico-educativo della classe e l’analisi dei livelli di apprendimento di ciascun alunno;

- la formulazione di pareri e proposte su iniziative curricolari ed extracurricolari (gite, progetti, ecc.), anche in riferimento all'individuazione degli alunni da destinare a tali iniziative;
- nella scuola secondaria, i consigli di classe dedicati alla formulazione del consiglio orientativo;
- le riunioni che prevedano all'odg qualsiasi altra tematica in merito alla quale tali organi debbano essere sentiti dal Collegio dei Docenti, cui spetta l'effettivo potere deliberante in materia (ad es. adozione dei libri di testo, di cui al D.Lgs. 297/1994, art. 7 lettera E);

È inoltre possibile lo svolgimento a distanza delle attività di informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali e finali.

Articolo 2 - Requisiti per le riunioni telematiche

Le riunioni devono svolgersi in modalità telematica con comunicazione audio-video, mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche che permettano al contempo la percezione visiva e uditiva dei partecipanti, l'identificazione di ciascuno di essi e la possibilità di intervenire nel dibattito.

Gli strumenti tecnologici utilizzati per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali scolastici devono assicurare in particolare:

- a) la riservatezza della seduta, ove necessario;
- b) il collegamento simultaneo tra i partecipanti su un piano di parità;
- c) la condivisione in modalità sincrona o asincrona dei materiali relativi all'argomento che si sta trattando, tramite il canale ritenuto più idoneo (invio via mail, condivisione su cloud o su schermo, ecc);
- d) la contemporaneità delle decisioni;
- e) la sicurezza dei dati e delle informazioni;
- f) l'utilizzo di piattaforme telematiche il cui uso è stato approvato dal Consiglio d'Istituto o che sono state già impiegate con successo dall'Istituzione scolastica.

Ai componenti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo che assicuri sia il rispetto della privacy sia le prescrizioni contenute nel presente articolo, purché non pubblico né aperto al pubblico.

Per le parti di seduta per le quali non è prevista la possibilità di partecipazione da parte di auditori esterni, ogni membro appartenente all'organo collegiale coinvolto è responsabile delle eventuali violazioni della privacy o del segreto d'ufficio di cui all'art. 326 del codice penale.

Articolo 3 - Convocazione e svolgimento delle sedute a distanza

Nell'avviso di convocazione, da inviarsi tramite i canali istituzionali (posta elettronica istituzionale, albo online o bacheca del registro elettronico), deve essere specificato che la seduta avviene tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.

La comunicazione del link per il collegamento potrà avvenire anche successivamente e con altri mezzi, per consentire una più veloce diffusione dello stesso evitando, dunque, errori nella digitazione dell'indirizzo.

Nell'ipotesi in cui, all'inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o più componenti risulti impossibile o venga interrotto per problemi tecnici, se il numero legale è assicurato la riunione può comunque svolgersi, dando atto dell'assenza giustificata dei componenti impossibilitati a mantenere attivo il collegamento. Resta ferma la necessità di giustificare per iscritto l'assenza dal collegio al massimo entro il giorno seguente la data di svolgimento della seduta, che specifichi la ragione dell'impossibilità della presenza, anche se dovuta a difficoltà di connessione.

Articolo 4 - Validità della seduta e accertamento del numero legale

Per la validità della seduta ci si attiene a quanto disposto nel regolamento degli ordini collegiali di cui alla circolare n. 105/1975. Il conteggio finalizzato alla verifica del numero legale è svolto dal presidente della seduta mediante identificazione dei partecipanti che risultano connessi.

Articolo 5 - Verbalizzazione delle sedute

Oltre a quanto previsto dalle norme vigenti, al verbale della riunione a distanza deve essere allegato il foglio presenza generato dal sistema. Per riunioni con meno di 15 partecipanti è sufficiente dare menzione della presenza dei componenti nel verbale a seguito di appello nominale. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta.

Il verbale viene redatto dal segretario nominato (o da chi ne fa le veci) e sottoscritto dallo stesso e dal presidente dell'organo collegiale. Il verbale riporta un riassunto degli interventi con l'indicazione dei soggetti intervenuti.

Articolo 6 - Deroghe alla modalità telematica

Le attività collegiali di cui all'art. 1 possono in via eccezionale svolgersi in presenza nei seguenti casi:

- a) motivi di natura organizzativa, anche sulla base di quanto stabilito nel piano annuale delle attività deliberato del Collegio dei Docenti;
- b) richiesta avanzata da almeno i due terzi dei componenti dell'organo interessato; tale richiesta deve essere motivata per iscritto e deve essere presentata alla DS con almeno 30 gg. di anticipo sulla data stabilita nel piano annuale delle attività;
- c) per disposizione motivata dalla DS nella convocazione;
- d) cause di forza maggiore inerenti ad eventuale inutilizzabilità della piattaforma informatica.

Articolo 6 - Entrata in vigore e durata

Il presente regolamento entra in vigore a far data dalla pubblicazione all'albo online dell'istituzione scolastica.